



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **2112/2024** avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 563/2024 del 10/06/2024, promossa da:

Controparte_1, nata a VITTORIA (RG) il 08/09/1961, C.F. *C.F._1*, con il patrocinio dell'avv. CURCIULLO ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

CP_2 con sede in VITTORIA via Milano n. 207, C.F. *P.IVA_1*, con il patrocinio dell'avv. MOSCATO DELANIA e dell'avv. GUASTELLA DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20/01/2026 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 563/2024 del 10/06/2024 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a *Controparte_1* di corrispondere alla *CP_2* la somma di € 23.076,09, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di una parte del corrispettivo dei lavori eseguiti sull'immobile sito in Vittoria, via Guido Rossa n. 30.

Con atto di citazione notificato il 23/7/2024 *Controparte_1* proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo deducendo che:

con il contratto di appalto del 30.12.2021 le parti avevano devoluto alla competenza arbitrale qualunque contestazione o vertenza relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto medesimo;

il contratto di appalto oggetto di causa affidava all'opposta l'esecuzione di tutti i lavori di ristrutturazione del prospetto dell'immobile sito in Vittoria, via Guido Rossa 30, verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di € 103.552,96, determinato a corpo, comprensivo dell'IVA;

l'appalto aveva ad oggetto tutti i lavori da eseguire per la totale ristrutturazione del prospetto, fatta eccezione per eventuali varianti che fossero state richieste dalla committente nelle forme e nei termini previsti;

nel contratto di appalto le parti non facevano alcuna distinzione fra lavori che rientravano nella previsione del c.d. bonus facciate e lavori che non vi rientravano, ma indicavano genericamente tutti i lavori necessari alla totale ristrutturazione del prospetto;

non aveva mai commissionato l'esecuzione di lavori non rientranti nella previsione del c.d. bonus facciate e non aveva mai richiesto e disposto alcuna variante dei lavori oggetto del contratto di appalto del 30 dicembre 2021;

il contratto di appalto sottoscritto fra le parti prevedeva che per tutti i lavori di ristrutturazione del prospetto era dovuto dalla committente un corrispettivo di € 103.552,96 determinato a corpo e non a misura, sicché, per tutte le opere di ristrutturazione del prospetto del fabbricato, era dovuto esclusivamente il predetto importo, già corrisposto;

i lavori non erano stati completati e ciò arrecava grave danno estetico e funzionale alla casa e allo studio professionale ubicato nell'immobile.

Chiedeva pertanto al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Ragusa e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la *CP_2* ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nel merito chiedeva al Tribunale di revocare il decreto n. 563/2024 del 10/06/2024 in quanto nulla doveva alla opposta. Con vittoria di spese e compensi, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la *CP_2* esponendo che:

la sig.ra *CP_1* e il coniuge, sig. *Parte_1*, erano comproprietari dell'immobile di via Guido Rossa n. 30, ove risiedevano gli stessi e aveva sede lo studio commerciale *Pt_1* del quale la *CP_2* era stata cliente dalla sua costituzione sino al gennaio 2023;

nei primi giorni del dicembre 2021, i coniugi manifestavano la volontà di ristrutturare il prospetto dell'immobile sopra citato, usufruendo dell'agevolazione fiscale c.d. "Bonus Facciate 90%" di cui alla L. n. 160/2019 e, dunque, limitando la ristrutturazione alle parti coperte dal bonus;

per la elaborazione del progetto, la direzione dei lavori e la gestione della pratica del bonus, i coniugi davano incarico all'Arch. *Persona_1*, mentre l'incarico di realizzare i lavori veniva dato alla *CP_2*

il 21.12.21, il Direttore dei lavori elaborava il computo metrico, inserendovi solo i lavori e le opere che potevano eseguirsi usufruendo dell'agevolazione e stimando un costo di € 103.552,96 sulla base del prezzario regionale in vigore; tale computo veniva consegnato dal direttore dei lavori alla sig.ra CP_1 e al coniuge;

il 28.12.21, veniva presentata la CILA, sottoscritta dalla sig.ra CP_1 e dal coniuge comproprietario;

sulla base di tale computo metrico, il 30.12.21 veniva redatto il contratto di appalto, per un corrispettivo di € 103.552,96, che la sig.ra CP_1 sottoscriveva senza mai nulla contestare;

i lavori iniziavano nel febbraio 2022 ed entrambi i coniugi supervisionavano e partecipavano attivamente al loro svolgimento;

dal marzo al luglio 2022, i coniugi iniziavano a richiedere alla CP_2 di eseguire ulteriori lavori, relativamente a parti non coperte dal bonus facciate, nonché nuove lavorazioni non progettate prima e non previste nel computo del 21.12.21;

ciò comportava spese per l'acquisto dei materiali, per la lavorazione e per la manodopera;

inoltre, i coniugi sceglievano materiali e lavorazioni diversi e più costosi rispetto a quelli di cui al computo metrico estimativo del 21.12.21;

ultimati i lavori e consegnata l'integrale opera alla fine di ottobre 2022, la CP_1 la accettava senza riserve e si impegnava a pagare l'ulteriore corrispettivo di € 23.076,09 per gli ulteriori lavori svolti dalla CP_2 come da computo metrico integrativo, che veniva consegnato *brevi manu* il 23.11.22 dal direttore dei lavori, che lo aveva redatto e sottoscritto:

il 6.12.22, consapevole del computo metrico integrativo, la sig.ra CP_1 sottoscriveva la comunicazione di fine lavori, depositata presso il Comune di Vittoria, senza nulla lamentare; la CP_2 emetteva la fattura n. 3-001 del 19.4.23, posta a base del d.i. opposto;

la suddetta fattura veniva consegnata personalmente alla sig.ra CP_1 che la accettava, impegnandosi al pagamento;

il 17.04.2024, dopo innumerevoli solleciti informali e vane promesse di pagamento, veniva inviata alla Bordieri diffida di pagamento con allegata la fattura di cui sopra.

Chiedeva pertanto al Tribunale, in via preliminare, di rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Ragusa; nel merito chiedeva al Tribunale, in via principale, di rigettare l'opposizione sollevata dalla CP_1 in via subordinata, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di condannare Controparte_1 e Parte_1, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 23.076,09 a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Con vittoria di spese e compensi e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve pertanto essere accolta in relazione all'eccezione preliminare di incompetenza stante la presenza della clausola arbitrale nel contratto d'appalto del 30.12.2021.

L'art. 27 del contratto di appalto per cui è causa prevede: "*Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale*".

Non vi è dubbio che tale clausola trovi applicazione nel caso di specie in quanto la CP_2 ha agito in giudizio per il corrispettivo di lavori rientranti nell'appalto in questione, anche se non coperti dalla misura del c.d. "Bonus facciate 90%".

È priva di rilievo la difesa di parte opposta secondo cui il credito ingiunto si riferirebbe a lavori ulteriori e non ricompresi tra quelli previsti dal contratto di appalto del 30.12.2021 e per i quali sarebbe stato stipulato oralmente un ulteriore contratto di appalto.

Invero, tale argomentazione è contestata dalla CP_1 per cui, trattandosi di lavori comunque relativi all'immobile cui si riferisce il contratto di appalto del 30.12.2021, la questione avrebbe dovuto essere affidata alla cognizione arbitrale, riguardando l'interpretazione e l'esecuzione del contratto medesimo.

Deve essere rigettata l'eccezione dell'opposto di nullità della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: *“La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto”* (Cass., Sez. I, n. 17721 del 06/08/2014)

La clausola compromissoria di cui all'art. 27 del contratto di appalto per cui è causa non necessitava dunque di specifica e separata sottoscrizione, essendo sufficiente il suo inserimento tra le clausole del contratto di appalto stipulato per iscritto tra le odierne parti.

In ogni caso, la scrittura in esame non è qualificabile come contratto per adesione regolando una singola vicenda negoziale.

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie (Cass. I n. 27320/20); invero, *“Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti”* (Cass. II n. 6753/18).

Stante la presenza nel contratto della suddetta clausola di arbitrato rituale, deve essere adottata una pronuncia di incompetenza; invero, come chiarito dalla Suprema Corte, *“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza”* (Cass. Sez. unite n. 23418/2020).

Alla luce di quanto esposto, deve essere accolta l'opposizione annullando il decreto ingiuntivo n. 563/2024 del 10/06/2024 e dichiarando l'incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro scelto dalle odierne parti in causa secondo le modalità di cui all'art. 27 del contratto di appalto.

In considerazione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza, l'esame delle questioni di merito resta assorbito.

Deve essere rigettata la domanda di condanna della **CP_2** ex art. 96 c.p.c. , non essendo riscontrabile in capo all'opposta l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave necessario anche nell'ipotesi di abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c., sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018).

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2112/2024 R.G.:

ANNULLA il decreto ingiuntivo n. 563/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/06/2024;

DICHIARA la propria incompetenza in favore dell'arbitro scelto dalle parti secondo le modalità di cui all'art. 27 del contratto di appalto del 30.12.2021;

ASSEGNA termine di tre mesi per la riassunzione;

CONDANNA la **CP_2** a rimborsare a **Controparte_1** le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed in € 4.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Angelo Curciullo.

Ragusa, 21/01/2026.

Il Giudice
dott. Claudio Maggioni